

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – ROMA

Ricorso con istanza cautelare

Per:

l'Avv. Cristiano Buzzelli, nato a Roma il 29.12.1971, c.f. bzzcst71t29h501a, difensore di se medesimo, domiciliato presso il proprio studio in via Cercemaggiore 105, 00131 Roma, fax 06 233201823, cmi.ius@pec.it

- *ricorrente* -

Contro:

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

entrambe rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistenti* -

e nei confronti dei controinteressati:

FORCINA VALENTINA, c.f. frcvnt86e56d708g, via Janny Pescinola 35, Formia (LT), studiolegaleforcina@pec.it (per la nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma);

PALIANI STEFANIA, c.f. plnsfn82s49h501a, via Madonna De Loco 31, Ceccano (FR), avvstefania.paliani@pecavvocatifrosinone.it (per la nomina a VPO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma);

FERRERA PAOLA, c.f. frrpla84h44i838d, Piazza SS. Apostoli 73, Roma paolaferrera@pecavvocaticassino.it (per la nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Ostia);

per l'annullamento di

- Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023 (doc. 01 -);
- graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23 (doc. 03 -), consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma (doc. 06 -);
- graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23 (doc. 04 -), consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario presso la

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma (doc. 07 -);

- graduatoria provvisoria pubblicata in data 31.05.23 (doc. 05 -), consequenziale parere del 14.06.23 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatoria definitiva, approvata con delibera del CSM del 13.12.2023, inerente procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Ostia (doc. 08 -);
- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti, consequenziali e collegati, ancorché non conosciuti, lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

INDICE

PREMESSO.....	2
MOTIVI.....	3
I - Violazione di legge (normativa UE) ed eccesso di potere (discriminazione per età, irragionevolezza, carenza di motivazione, sviamento di potere).....	3
II - Violazione di legge per illegittimità costituzionale.....	5
III - Eccesso di potere.....	5
ISTANZA CAUTELARE.....	5
CONCLUSIONI.....	6

PREMESSO

- 1). Con il Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023 (doc. 01 -) venivano aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario (doc. 01 -).
- 2). Il 01.05.23 il ricorrente presentava la propria **domanda** di nomina che assumeva il n. 26170 (doc. 02 -) per le tre sedi consentite (GdP Roma, VPO Roma, GdP Ostia).
- 3). Il 31.05.23 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie (doc. 03 - , 04 - e 05 -), collocandosi il ricorrente rispettivamente in posizione n. 403 (GdP Roma), 195 (VPO Roma) e 123 (GdP Ostia), con egual punteggio di 3650, corrispondente al limite massimo previsto dal “Bando” di 10 anni di esercizio della professione forense, non computati gli ulteriori anni di “anzianità professionale”.
- 4). Il 13.12.23 venivano approvate le graduatorie definitive (doc. 06 - , 07 - e 08 -) risultando il ricorrente in posizione non utile per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina, poiché a parità di punteggio con altri avvocati venivano privilegiati in graduatoria concorrenti più giovani, risultando l'eccedenza oltre i 10 anni di “anzianità professionale” non computabile, come previsto dal “Bando” di concorso (doc. 01 -) che prevede all'art. 4, co. 2 “In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica”.
- 5). Premesso quanto precede in fatto, il ricorrente Avv. Cristiano Buzzelli propone ricorso per i seguenti

MOTIVI

I - Violazione di legge (normativa UE) ed eccesso di potere (discriminazione per età, irragionevolezza, carenza di motivazione, sviamento di potere)

- 6). La **L. 57-2016** (*“Legge delega”*) *“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”* prevede all'**art. 2, co. 3** *“Nell'esercizio della delega ... il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: ...*
- b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:*
- ... 2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;*
- c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica”.*
- 7). Il **D.Lgs. 116-2017** (*“Decreto delegato”*) *“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace... a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”*, prevede all'**art. 4:** ...
- co. **“3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:...**
- b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato; ...”*
- co. “4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:**
- a) la maggiore anzianità professionale ... con il limite massimo di dieci anni di anzianità;*
- b) la minore età anagrafica”.*
- 8). Il *“Bando”* di concorso impugnato prevede all'**art. 4, co. “2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:**
- a) la maggiore anzianità professionale ... con il limite massimo di dieci anni di anzianità;*
- b) la minore età anagrafica”.*
- 9). Dalla su richiamata normativa emerge che:
- la L. 57-2016 (*“Legge delega”*) non prevede alcun limite massimo di *“anzianità professionale”* computabile;
 - il *“limite massimo di dieci anni”* è stato arbitrariamente introdotto dall'art. 4, co 4 lett. a) del D.Lgs. 116-2017 (*“Decreto delegato”*) e raccolto dall'art. 4 co. 2 lett. a) del *“Bando”*, criterio irragionevolmente discriminatorio in base all'età nei confronti dell'odierno ricorrente.
- 10). Il *“limite massimo di dieci anni”* contrasta con l'art. 6 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE che, fissando il quadro generale in materia di occupazione, prevede che *“le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale da una finalità legittima ... e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”*, finalità di cui non vi è traccia né nel

“Decreto delegato”, né nel “Bando”, sebbene la esplicitazione sia necessaria onde consentirne il controllo di ragionevolezza.

11). La “Legge delega” all’art. 2, co. 3 lett. c) fissa quale criterio primario la prevalenza della maggiore “anzianità professionale” (senza limiti) e contempla la “minore età anagrafica” soltanto a parità della prima, mentre “Decreto delegato” e “Bando” approdano all’esatto contrario per gli avvocati con oltre 10 anni di “anzianità professionale” (neutralizzando il supero dei 10 anni), con ciò attuando una irragionevole discriminazione per età, poiché:

- non solo il “limite massimo di dieci anni” non è previsto nella “Legge delega”, risultando quindi illegittima la introduzione col “Decreto delegato” per eccesso di delega, ma neanche è esplicitata la finalità, il che preclude in radice il vaglio di ragionevolezza della discriminazione attuata, non voluta dal legislatore (non prevista nella “Legge delega”) e non giustificata;
- “Decreto delegato” e “Bando”, neutralizzando l’eccedenza di esperienza professionale oltre i 10 anni, di fatto approdano alla prevalenza della “minore età anagrafica” sulla “anzianità professionale” al superamento dei 10 anni, con ciò invertendo l’ordine di prevalenza previsto dall’art. 2, co. 3 lett. c) della “Legge delega”, emergendo un eccesso di delega;
- si attua una discriminazione per età tra chi abbia più o meno di 10 anni di “anzianità professionale”, poiché al di sotto dei 10 anni prevale la “anzianità professionale” (e solo in caso di parità la minore età) mentre al disopra dei 10 anni prevale la “minore età anagrafica” a prescindere dalla ulteriore “anzianità professionale” superiore ai 10 anni (neutralizzata);
- si attua una discriminazione per età con un appiattimento delle esperienze professionali al superamento dei 10 anni di “anzianità professionale” (tutti con lo stesso punteggio da 10 anni in poi di professione) illegittimamente trattandosi in modo eguale situazioni disuguali in spregio del principio di uguaglianza sostanziale e del criterio di prevalenza fissato dalla “Legge delega” che non prevede limiti massimi di “anzianità professionale”.

12). Il “limite massimo di dieci anni” si risolve per l’odierno ricorrente in una irragionevole discriminatoria limitazione di prerogative e aspirazioni professionali, risultando preceduto in graduatoria da avvocati con minore “anzianità professionale” in spregio del art. 2, co. 3 lett. c) della “Legge delega” e quindi frutto di eccesso di potere, poiché privo di copertura legislativa.

13). La norma che prevede il “limite massimo di dieci anni” di “anzianità professionale”, risultando discriminatoria per età, va pertanto disapplicata nell’esercizio di sindacato diffuso di legittimità comunitaria della normativa nazionale, per contrasto con l’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE (CDFUE o “Carta di Nizza”), che ex art. 6 del Trattato sull’Unione Europea (TUE o “Trattato di Lisbona”) ha lo stesso valore dei trattati e dunque è di diretta applicazione, nonché dell’art. 6 della

Direttiva del Consiglio 2000/78/CE (recepita dal D.Lgs. n. 216/2003), se del caso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

II - Violazione di legge per illegittimità costituzionale

14). L'art. 4 co. 4 del D.Lgs. 116-2017 ("Decreto delegato") nella parte in cui prevede al co. "4. *In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità*" (limite ricalcato dal "Bando"), per le stesse identiche ragioni su enunciate col motivo I - di ricorso, qui da intendersi rinnovate, contrasta con i seguenti articoli della Costituzione:

- con l'art. 3, poiché norma discriminatoria per età;
- con l'art. 4 poiché norma irragionevolmente limitativa di personali scelte di attività o funzione lavorative in contrasto con la "Legge delega" che valorizza invece la "anzianità professionale" senza limiti;
- con gli artt. 76 e 77, poiché eccedente la delega di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) della "Legge delega", che non prevede alcuna limitazione massima di "anzianità professionale", valorizzata quest'ultima quale criterio prioritario di prevalenza (potendo imporsi la "minore età anagrafica" solo a parità di "anzianità professionale" integralmente computata), ed anzi approdandosi per gli avvocati con oltre 10 anni di "anzianità professionale" (neutralizzandosi quella eccedente il decennio) al risultato opposto di prevalenza della "minore età anagrafica" sulla integrale maggiore "anzianità professionale", stravolgendo l'indirizzo della "Legge delega".

III - Eccesso di potere

15). Alla luce delle violazioni di legge enunciate con i motivi di ricorso "I - " e "II - ", consegue che "Bando" e successive Delibere del CSM di approvazione delle graduatorie, in quanto frutto della applicazione dell'art. 4, co 4 lett. a) del D.Lgs. 116-2017 ("Decreto delegato") – *norma illegittima nella parte in cui arbitrariamente fissa il "limite massimo di dieci anni" di "anzianità professionale"* per le ragioni su enunciate – sono a loro volta illegittimi in quanto espressione di potere concretamente esercitato sviato rispetto alla pubblica finalità per la quale previsto, in contrasto coi criteri direttivi della "Legge delega" (che valorizza la "anzianità professionale" senza limiti massimi), attuando una ingiustificata discriminazione per età, nemmeno palesando gli obiettivi perseguiti, quindi anche carente di motivazione.

ISTANZA CAUTELARE

16). Quanto al fumus boni iuris si rinvia ai motivi di ricorso su articolati.

- 17). Quanto al periculum in mora, il ricorrente è esposto al pericolo concreto di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario per la decisione, considerando la eventuale pronuncia della Corte di Giustizia UE e/o della Corte Costituzionale, che l'incarico di magistrato onorario dura 4 anni confermabile per egual periodo (max 8 anni) col limite massimo di 65 anni per la cessazione dal servizio (art. 18 "*Decreto delegato*"), che occorre computare anche il periodo di tirocinio di 6 mesi, che la presenta procedura di nomina è giunta a distanza di 5 anni dalla antecedente del 2018, che in ragione della età del ricorrente si tratta quindi presumibilmente dell'ultima possibilità di ricoprire l'incarico per il periodo massimo consentito di 8 anni.
- 18). Si chiede pertanto che le esigenze cautelari siano tutelate tramite la celere fissazione dell'udienza di discussione ex art. 55 co. 10 cpa.

Tutto ciò premesso, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:

previo accoglimento della istanza cautelare, annullare i provvedimenti impugnati, nella parte in cui pongono il "*limite massimo di dieci anni*" di "*anzianità professionale*" computabile ai fini del collocamento in graduatoria e per l'effetto, nei limiti dell'interesse del ricorrente, ricollocarlo nelle impugnate graduatorie tenendo conto della intera "*anzianità professionale*" maturata.

Ai fini del c.u. si dichiara che la presente controversia di valore indeterminato attiene a procedura concorsuale inerente rapporto di pubblico impiego, scontando € 325,00.

Documenti allegati:

- 01 - "Bando" di concorso;
- 02 - 01.05.23 domanda di nomina;
- 03 - 31.05.23 graduatoria provvisoria GdP Roma;
- 04 - 31.05.23 graduatoria provvisoria VPO Roma;
- 05 - 31.05.23 graduatoria provvisoria GdP Ostia;
- 06 - 13.12.23 graduatoria definitiva GdP Roma;
- 07 - 13.12.23 graduatoria definitiva VPO Roma;
- 08 - 13.12.23 graduatoria definitiva GdP Ostia.

Roma, 12.02.2024

Avv. Cristiano Buzzelli